



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Roma, 1° Dicembre 2017

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III Sezione

RIUNIONE VENERDI' 1° DICEMBRE 2017

1. Ricorso A.S.D. P.A.Z. PICERNO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Conte Marco seguito gara Team Altamura/AZ Picerno del 19.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 22.11.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

2. Ricorso S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO

con richiesta di procedimento d'urgenza, avverso le sanzioni dell' ammenda di € 2.000,00 e della chiusura del settore tribuna riservato alla tifoseria locale inflitte alla società reclamante seguito gara Picerno/Potenza del 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 29.11.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, **RIDETERMINA** la sanzione nell'ammenda di €3.000,00 con diffida.

